

Regolamento del Circolo Medico di Lugano (CML) concernente il servizio di picchetto festivo e notturno

Revisione 2021, versione 14.10.2021, messa in votazione alla AG il 14.10.2021 e
messa in votazione al CD il 15.12.2021

1. Basi legali

Il Comitato del Circolo Medico di Lugano disciplina e organizza il servizio di picchetto festivo e notturno nel territorio di sua competenza, conformemente al Regolamento OMCT e all'art. 13 Statuto CML.

2. Definizione

Per servizio di picchetto si intende la raggiungibilità ininterrotta e immediata per telefono (il numero e l'abbonamento debbano essere svizzeri) del medico di guardia, che deve garantire gli interventi necessari durante il periodo notturno e festivo. Il medico di picchetto deve rimanere all'interno del comprensorio.

Il periodo notturno inizia alle ore 19.00 e dura fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

Il periodo festivo inizia alle ore 07.00 dei giorni di sabato/domenica e festivi e dura fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

3. Assoggettamento

- a. Ogni medico con libero esercizio e attività clinica prevalente nel territorio del CML è tenuto a collaborare al servizio di picchetto nel CML, secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nel Regolamento OMCT.
- b. Il medesimo principio vale anche per i medici non affiliati al Circolo, ma che esercitano la loro attività professionale prevalente nel territorio del CML.
- c. Se l'ambulatorio principale ha sede fuori dal Cantone Ticino, fa stato il luogo dell'attività prevalente nel Canton Ticino.
- d. Per giustificati motivi e se le esigenze del servizio lo permettono, su domanda di un medico e previa intesa con l'altro Circolo che entra in considerazione, il Comitato del CML può autorizzare temporaneamente un medico a svolgere il servizio presso il luogo del domicilio, o presso il luogo dell'eventuale attività non prevalente, e ciò integralmente o proporzionalmente all'attività svolta nei diversi Circoli.
- e. La sostituzione di un medico di servizio con un collega non è possibile in modo sistematico. Essa deve rimanere un'eccezione ed essere vicendevole. Il medico può farsi sostituire solo da un collega assoggettato al servizio nel medesimo Circolo e deve comunicarlo tempestivamente alla centrale d'allarme della CV (FCTSA, info@fctsa.ch), al medico responsabile dei picchetti e alla Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch).

- f. Il Comitato del CML comunica all'OMCT entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei medici assoggettati nel suo comprensorio, degli esentati e dei dispensati, e dei medici che partecipano a un picchetto specialistico.
 - g. Il Comitato del CML segnala tempestivamente all'OMCT i medici che si rifiutano di collaborare al servizio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'OMCT stesso rispettivamente delle autorità cantonali di vigilanza.
4. Comprensori
- a. Il territorio del CML è suddiviso in due comprensori:

Malcantone: comprende il territorio dei circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno.
Luganese: comprende il territorio dei restanti circoli del distretto.
 - b. Il Comitato del CML designa fra i suoi membri, un medico responsabile per ogni comprensorio e un eventuale sostituto.
5. Altri servizi e coordinamento
- a. Il Comitato, se del caso, istituirà e disciplinerà con un complemento a questo Regolamento l'eventuale organizzazione di picchetti interregionali, regionali e locali.
 - b. Il Comitato, se del caso, istituirà e disciplinerà con un complemento a questo Regolamento l'eventuale organizzazione di picchetti specialistici se non già istituiti dal CD dell'OMCT.
 - c. La collaborazione e il coordinamento con altri enti sanitari oppure con strutture pubbliche o private sono disciplinati di volta in volta con la Convenzione conclusa dal Comitato, che costituisce complemento a questo Regolamento.
 - d. Se le esigenze di collaborazione con altri servizi, in particolare la CVL, lo richiedono, il comitato del CML può estendere la fascia oraria al settore diurno, in particolare durante i periodi di vacanze scolastiche e i "ponti".
6. Esenzioni
- Il Comitato esenta dal servizio i medici che ne fanno richiesta scritta per i motivi dell'art. 5 Regolamento OMCT (medico attivo in una struttura stazionaria con PS categoria A e proporzionalmente al grado di attività esercitata nella struttura stazionaria, medico che partecipa ad un picchetto specialistico, membri del CD e del consiglio di gestione OMCT).
7. Dispense
- Tenuto conto delle esigenze del servizio e previa domanda scritta e motivata, il Comitato del Circolo dispensa, a tempo determinato o indeterminato, parzialmente o integralmente, se fanno richiesta:

- a. Medici con più di 55 anni di età.
- b. Medici che attestino motivi di salute limitanti in modo determinante l'attività lavorativa quale medico di picchetto.
- c. Proporzionalmente alla loro attività, medici che svolgono la professione solo a tempo parziale.
- d. Il medico che non svolge alcuna attività in ambito privato ambulatoriale, né all'interno né all'esterno di una istituzione privata o pubblica.
- e. Medici esercitanti in determinate discipline e/o senza determinate competenze decise dallo stesso Comitato in uno specifico complemento al presente Regolamento.
- f. Medici con attività di picchetto/guardia medica notturna e/o festiva nei servizi con PS di categoria B e attività >50% presso questa struttura.
- g. Durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive il parto le donne incinte hanno il diritto di ottenere la dispensa senza essere tenute a versare il contributo sostitutivo; questo periodo può essere prolungato dal Circolo (per esempio in caso di allattamento).

La dispensa per motivi di salute e gravidanza è un diritto che non dipende dalle esigenze di servizio.

8. Contributi sostitutivi

- a. Il medico dispensato in base ai precedenti artt. 7e) e 7f) è tenuto a versare al Circolo un contributo sostitutivo per il periodo della dispensa.
- b. Il Comitato fissa ogni anno l'importo del contributo sostitutivo, applicabile a tutti i medici dispensati sec. gli artt. 7e) e 7f). Il suo ammontare può corrispondere al minimo a 100 CHF o al massimo 1000 CHF per ogni giorno di picchetto esonerato, come previsto dall'art. 69 cpv. 4 Legge sanitaria. Nella fissazione del contributo sostitutivo il Comitato tiene in particolare conto dei costi annuali del servizio e delle necessità di finanziamento a medio termine.
- c. Il medico dispensato che, nonostante diffida, non versa il contributo sostitutivo nel termine assegnatogli, viene automaticamente reintegrato nel servizio. In tale caso il Comitato potrà rifiutare, anche senza motivazione, una nuova dispensa nei successivi 2 anni.

9. Indennità di servizio

È riconosciuta una "indennità di stand by", il cui ammontare viene deciso dal Comitato annualmente, per ogni turno di servizio (di 12 ore consecutive). Questa ricompensa viene pagata esclusivamente dietro presentazione di una fattura dettagliata e indirizzata al presidente del Circolo Medico di Lugano entro il 31 gennaio dell'anno successivo per l'anno passato.

10. Finanziamento e contabilità

- a. I costi di organizzazione del servizio, comprese le indennità ai partecipanti, vengono finanziati tramite i contributi dei comuni, i contributi sostitutivi, i contributi liberi e le elargizioni e, nella misura decisa dall'assemblea, tramite la quota parte di tassa sociale a ciò destinata.
- b. Il Comitato del CML tiene una contabilità separata riferita al servizio di picchetto, il cui risultato viene poi integrato nei conti annuali del CML.
- c. La contabilità separata comprenderà, congiuntamente, entrambi i comprensori, senza distinzione sulla provenienza dei contributi e delle elargizioni.
- d. Il Comitato del CML ha la facoltà di concludere convenzioni relative al finanziamento delle spese di gestione del servizio con gli enti interessati del distretto come pure nel quadro di eventuali collaborazioni o servizi coordinati (art. 5c precedente).

11. Rapporti con l'assemblea

- a. Una volta all'anno il Comitato del CML presenta un puntuale rendiconto all'Assemblea del CML.
- b. Il rendiconto si esprimerà in particolare sull'attività generale del servizio; sui rapporti con altre strutture; sul numero e i motivi delle esenzioni e delle dispense; sulle entrate (contributi, elargizioni ecc.) e sui costi.
- c. Il Comitato è tenuto ad adeguare tempestivamente questo Regolamento in base alle decisioni dell'Assemblea.

12. Impugnazioni

- a. Le decisioni del Comitato (su assoggettamento, esenzioni, dispense, contributi sostitutivi) sono impugnabili con ricorso al Consiglio Direttivo dell'OMCT entro 30 giorni dalla notifica.
- b. La notifica della decisione dovrà menzionare esplicitamente questa facoltà di ricorso.

13. Approvazione, entrata in vigore

- a. Questo Regolamento entra immediatamente in vigore, riservata l'approvazione del CD dell'OMCT.
- b. Seduta di Comitato del CML tenutasi in data 11 ottobre 2021. Regolamento approvato dall'Assemblea del Circolo il 14 ottobre 2021 e dal Consiglio direttivo dell'OMCT il 15.12.2021.

Dr. med. Claudio Camponovo, Presidente

Luogo e data:

Luogo, 21.12.2021

G